

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

PROVINCIA DI TORINO

E

COMIECO

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE NELLA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

L'anno 2005, il 16 maggio 2005 a Torino,

La Provincia di Torino, C.F. 01907990012, rappresentata dal Presidente Dott. Antonio SAITTA nato a Raddusa (CT) il 15/07/1950 e domiciliato per la carica in Torino via Maria Vittoria n. 12 in qualità di legale rappresentante in applicazione dell'art. 50 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali e dell'art. 26, comma 1 dello Statuto della Provincia e autorizzata alla stipula del presente accordo con D.G.P. n. 555 - 258486 del 10/10/2005

E

Il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica (di seguito "COMIECO"), con sede in Milano, Via Pompeo Litta, 5, in persona Piero Capodiecì, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente

PREMESSO CHE

1. la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse disciplinata dal Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni ed integrazioni, (di seguito "D.Lgs.22/97"), al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi;
2. ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.Lgs.22/97 la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
3. ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del D.Lgs.22/97, le autorità pubbliche favoriscono, nell'ambito delle proprie attribuzioni e in ordine di priorità, la

prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti al fine di limitare il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento, ed in particolare in discarica;

4. ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del D.Lgs.22/97, lett. a), c) e d), alle Province competono le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del citato decreto e la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33.

5. ai sensi della legge n. 267/2000 "*T.U. sull'ordinamento degli enti locali*" spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale in particolare nei settori della "...organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale..." e della "...raccolta ed elaborazione dati..."

6. ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs.22/97, le Regioni, sentite le Province e i Comuni, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'art.25 della legge 7 agosto 1990, n.241;

7. ai sensi dell'articolo 23, comma 1, D.Lgs.22/97, le Province sono, salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per l'organizzazione della gestione unitaria dei rifiuti urbani secondo le modalità di programmazione fissate dal Piano di gestione dei rifiuti, predisposto sentiti i Comuni;

8. l'articolo 26 del D.Lgs.22/97 ha previsto l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale Rifiuti (ONR) al quale sono attribuite funzioni di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, di elaborazione di proposte di intervento nella materia e di raccolta dei dati statistici;

9. l'articolo 10, comma 5, della legge n. 93/2001 ha previsto e disciplinato, in considerazione della rilevanza dell'informazione per la tutela dei valori ambientali, l'istituzione in ogni Provincia di un Osservatorio Provinciale sui Rifiuti (OPR) "*...per il supporto alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo dell'Osservatorio Nazionale...*", definendo un modello a rete di livello provinciale per l'acquisizione e l'elaborazione dei necessari dati di conoscenza; tale Osservatorio è regolarmente istituito anche presso la Provincia di Torino;

10. il D.Lgs.22/97 detta specifiche disposizioni, integrative e complementari, in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio per conseguire gli obiettivi della responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio dei "*chi inquina paga*", della cooperazione degli stessi secondo il principio della "*responsabilità condivisa*" e della priorità della prevenzione, del riciclaggio e del recupero. Più precisamente, gli articoli 36, 37, 38 e 39 del

DLgs.22/97 stabiliscono che la gestione dei rifiuti di imballaggio si debba conformare ai seguenti principi:

- *sviluppo di tecnologie pulite, produzione di imballaggi riutilizzabili e riutilizzo degli imballaggi;*
- *obbligo della pubblica amministrazione di organizzare la raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi;*
- *obblighi di ritiro, di raccolta, di riciclaggio e di recupero a carico dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi, con l'individuazione di specifici obiettivi di riciclaggio e di recupero;*
- *promozione di forme di cooperazione tra soggetti istituzionali ed economici;*
- *informazione degli utenti di imballaggi e dei consumatori con particolare riferimento sia al ruolo che detti soggetti rivestono nel processo di riutilizzo, riciclaggio e recupero di imballaggi, sia ai sistemi di restituzione, raccolta e recupero disponibili, al fine di incentivare la restituzione degli imballaggi usati e il conferimento dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata.*

11. ai sensi dell'articolo 41, D.Lgs. 22/97 i produttori e gli utilizzatori hanno costituito il CONAI - *Consorzio Nazionale Imballaggi* per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni;

12. l'art .41, comma 2, D.Lgs.22/97, tra le funzioni di CONAI individua anche quella di definire, con le Regioni e con le Pubbliche Amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione ed il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento; di definire, con le Pubbliche Amministrazioni, le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata; di promuovere accordi di programma con le Regioni e gli Enti locali per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, garantendone l'attuazione ed il necessario raccordo tra l'Amministrazione Pubblica, i Consorzi e gli altri operatori economici; organizzare, in accordo con le Pubbliche Amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale;

13. in data 14 dicembre 2004, l'ANCI Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia ed il CONAI hanno sottoscritto un Accordo di programma quadro che definisce i costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare ai Comuni, determinati secondo criteri di efficienza, di efficacia ed economicità di gestione del servizio medesimo;

14. i Comuni, i Consorzi di Comuni e le Aziende Municipalizzate, aderenti all'Accordo ANCI - CONAI, organizzano un adeguato sistema di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ricadenti nella privativa comunale secondo criteri che privilegiano l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio;

15. in attuazione delle richiamate disposizioni gli Enti territoriali e/o i soggetti che gestiscono i servizi relativi alle attività in questione hanno provveduto ad organizzare dei sistemi di raccolta differenziata adottando metodiche operative, ivi compresa l'acquisizione di strumenti, beni, servizi, nonché impianti per la raccolta, la mobilitazione, la valorizzazione e il recupero delle frazioni raccolte, con conseguente assunzione di costi patrimoniali pluriennali e riduzione dei rendimenti di impianti di smaltimento finale e/o valorizzazione dei rifiuti;

16. per quanto riguarda i rifiuti in materiale di cellulosa, i produttori e gli utilizzatori hanno costituito, ai sensi dell'articolo 40, D.Lgs.22/97, il COMIECO, al fine di adempiere agli obblighi di ripresa degli imballaggi usati, di raccolta dei rifiuti su superfici private, di ritiro dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e conseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 37, comma 1, del citato D.Lgs.22/97;

17. l'aggiornamento del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti prevede nell'ambito dell'azione di programma n. 4.7.2, la stipula di accordi con il CONAI e Consorzi di filiera, quale è COMIECO, per il monitoraggio del flusso, qualità e quantità di materiali in entrata e uscita dalla piattaforme di recupero; prevede inoltre, tra le 10 azioni fondamentali, azioni di sensibilizzazione (comunicazione) e di miglioramento continuo (informazione);

18. per razionalizzare e rendere più efficace la raccolta, il riciclaggio ed il recupero di rifiuti costituiti da materiale a base di cellulosa, nonché per prevenire la produzione di rifiuti a base di cellulosa e per elaborare proposte di adeguamento anche normativo del sistema di gestione dei rifiuti medesimi, superando gli eventuali problemi che possono ostacolare il raggiungimento degli scopi istituzionali, il COMIECO e la Provincia di Torino ritengono necessario migliorare e promuovere:

- *lo scambio di informazioni sulle attività di raccolta differenziata di carta e cartone, con particolare riferimento alle quantità, al grado di copertura, alle modalità ed alla qualità del servizio dei Comuni;*
- *lo scambio di informazioni sul riciclaggio e sul recupero;*
- *il monitoraggio congiunto sulle modalità e qualità dei servizi;*
- *la definizione di indici di efficienza dei servizi di RD;*
- *l'organizzazione di attività formative per gli operatori pubblici;*
- *la ricerca e la promozione di attività per la prevenzione della produzione di rifiuti.*

CONSIDERATO CHE

19. l'articolo 2, comma 4, e gli articoli 3 e 4, D.Lgs.22/97, prevedono che le autorità pubbliche favoriscano la riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti nonché il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti promuovendo,

tra l'altro, l'innovazione tecnologica, l'informazione e la conclusione di accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati qualificati;

20. ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, l'articolo 35, lettera u), del D.Lgs.22/97, prevede la possibilità di ricorrere ad accordi tra le autorità pubbliche competenti ed i settori economici interessati per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti;

21. l'accesso alle informazioni ambientali per favorire un maggiore coinvolgimento del pubblico nelle questioni ambientali e consentire a quest'ultimo di contribuire attivamente ad una migliore salvaguardia e tutela dell'ambiente è tra gli obiettivi prioritari della convenzione di Aarhus di cui l'Italia è paese firmatario;

22. la Comunità europea sta progressivamente adeguando la propria normativa alle disposizioni previste dalla convenzione di Aarhus attraverso l'emanazione di direttive vincolanti per tutti gli Stati membri firmatari, ed in particolare ha emanato la direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto le parti, come sopra rappresentate, convengono e concordano quanto segue:

Art. 1
(Oggetto)

1. Con il presente atto le parti intendono favorire e disciplinare il reciproco scambio di informazioni sulle modalità organizzative e di gestione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica nonché idonee iniziative di ricerca, formative ed operative per migliorare la prevenzione e l'espletamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente Accordo disciplina:

- a) lo scambio di informazioni sulle modalità di svolgimento e sulla qualità del servizio di raccolta differenziata di carta e cartone;
- b) lo scambio di informazioni sulla raccolta su superfici private, sul riciclaggio e sul recupero;
- c) il monitoraggio congiunto sulle modalità e sulla qualità del servizio di raccolta differenziata, delle operazioni di ritiro, prelievo e cernita dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e di raccolta dei rifiuti su superfici private;
- d) lo svolgimento di attività formative per operatori pubblici;
- e) la ricerca e la promozione di attività per la prevenzione della produzione di rifiuti.

Art. 2
(Scambio di informazioni)

1. COMIECO si impegna a rendere disponibili e trasmettere alla Provincia di Torino le informazioni sui quantitativi di rifiuti di imballaggio e f.m.s. avviati a riciclo nell'ambito del sistema delle convenzioni Comieco, ed in particolare i dati relativi a:

- a) i quantitativi complessivi avviati a riciclo a livello regionale;
- b) i quantitativi avviati a riciclo a livello provinciale;

2. La Provincia di Torino, attraverso l'Osservatorio Provinciale Rifiuti, si impegna a rendere disponibili e trasmettere al COMIECO i dati e le informazioni sulle modalità di svolgimento e sul grado di copertura del servizio di raccolta differenziata nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO), nonché a comunicare i quantitativi di raccolta differenziata di carta e cartone relativi ai singoli comuni dell'ATO.

3. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse da Comieco alla Provincia di Torino entro il 30 giugno di ogni anno.

Le informazioni di cui al comma 2 sono trasmesse dalla Provincia di Torino a Comieco entro il 30 giugno di ogni anno.

4. La trasmissione delle informazioni avviene secondo modalità da concordare tra le parti.

Art. 3
(Monitoraggio)

1. Al fine di incrementare il livello qualitativo della raccolta, con particolare riferimento alle caratteristiche dei rifiuti ed alle modalità di espletamento del servizio di raccolta differenziata, nonché al fine di migliorare la logistica e di conseguire progressivamente l'omogenea ed integrale copertura del territorio nazionale, COMIECO e la Provincia di Torino si impegnano a cooperare per promuovere ed attivare forme di monitoraggio congiunto sull'espletamento del servizio di raccolta differenziata, sulle operazioni di ritiro, prelievo e cernita dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e sulla raccolta dei rifiuti su superfici private.

Art. 4
(Informazione agli utenti)

1. Le parti, sulla base dei dati disponibili e dei risultati delle attività di monitoraggio, assicurano una corretta informazione e sensibilizzazione dei cittadini per conseguire e consentire la collaborazione necessaria al corretto conferimento dei rifiuti, e, quindi, ottimizzare le fasi di raccolta e ridurre la presenza di impurità nei rifiuti. A tal fine le Parti si impegnano ad attribuire

particolare rilevanza alle operazioni di promozione congiunta di un “*sistema di educazione ambientale*” nelle scuole di ogni ordine e grado nonché alle tematiche ambientali che coinvolgono i problemi della gestione integrata dei rifiuti.

Art.5

(Azioni e iniziative)

1. Al fine di conseguire lo scambio di informazioni ed attuare le iniziative di cui all'art. 1 del presente Accordo, Comieco, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, si impegna a collaborare all'attività dei gruppi di lavoro previsti dall'aggiornamento del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti inerenti i temi della Raccolta Differenziata, Riduzione della produzione dei rifiuti e Comunicazione.
2. Comieco garantisce la partecipazione con propri docenti qualora la Provincia di Torino organizzi corsi di formazione per gli operatori del settore e per gli insegnanti.
3. Le parti si impegnano inoltre a promuovere attività di comunicazione e sostegno relativamente alla tematica degli acquisti verdi.

Art. 6

(Ricerca)

1. Tenuto conto del ruolo dell'innovazione tecnologica nello sviluppo sostenibile, le parti si impegnano a favorire con apposite iniziative la ricerca e lo sviluppo di attività per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.

Art. 7

(Clausole finali)

1. Le parti firmatarie del presente Accordo si riservano la possibilità di verificare e di coordinare i loro interventi per migliorare lo stato di attuazione delle presenti disposizioni e di integrare o modificare le stesse in base alle necessità che saranno rilevate sul territorio, in relazione alla attuazione di nuovi progetti territoriali di raccolta differenziata e di nuove aree attrezzate sovracomunali. Tali interventi terranno in particolare considerazione l'evoluzione delle possibilità di raccolta e di recupero, nonché le innovazioni tecnologiche dei processi produttivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio e dei materiali di riciclaggio.
2. Le parti si impegnano ad individuare un sistema di consultazione reciproca che consenta di attivare le più idonee procedure di controllo e verifica nonché a coordinare eventuali iniziative in materia sul territorio.

3. Le parti daranno vita ad un gruppo di verifica per l'applicazione del presente accordo composto da rappresentanti della Provincia di Torino e del COMIECO. Tale gruppo potrà anche progettare iniziative territoriali specifiche nell'ambito di eventi particolari.

4. Le parti convengono che il termine di efficacia del presente accordo è fissato in quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovato di quattro anni in quattro anni anche tacitamente, salvo contraria ed espressa manifestazione di volontà comunicata da una parte all'altra mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno trenta giorni prima della scadenza di ciascuno dei periodi quadriennali di efficacia dell'accordo medesimo.

PROVINCIA DI TORINO

COMIECO
